



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Gara svolta con modalità telematica a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia nonché dei servizi di sanificazione "on request" da prestarsi presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 8844548FE3 - CUI S97345810580202100016.

1. PREMESSE

L'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA" o "Amministrazione" o "stazione appaltante"), con sede in Via del Tritone n. 181, 00187 Roma, Telefono: 06.5978.401, Sito web: <http://www.aifa.gov.it>, Email: ufficiogare@aifa.gov.it, PEC: procedure.gara@pec.aifa.gov.it, con Determina a contrarre del Direttore Generale n. 904 del 30/07/2021, ha deliberato di affidare i servizi di pulizia nonché i servizi di sanificazione "on request" da prestarsi presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Roma [codice NUTS ITI43]

CIG 8844548FE3

CUI S97345810580202100016

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Raffaella Cugini, Dirigente dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione Patrimonio dell'AIFA.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate come indicato al successivo paragrafo 2.2.

Svolgimento della procedura di gara in modalità telematica e documenti di gara

L'appalto è disciplinato dalla Documentazione di gara di cui al successivo paragrafo 2.1, dagli eventuali Chiarimenti di cui al successivo paragrafo 2.2 e dalle *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"*, *Guide e Manuali"* e *"Domande Frequenti degli Operatori Economici"* consultabili sul sito di ARIA SPA, l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia, e dal *Sistema di Intermediazione Telematica* denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia**, messo a disposizione dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it. **Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.**

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato Tecnico (Allegato B) e Schema di Contratto (Allegato D);
- 2) Bando di gara
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DUVRI (Allegato E);
- 5) Modello di Domanda di partecipazione (Allegato A);

- 6) DGUE (Allegato C);
- 7) Modello 1 Ulteriori Dichiarazioni;
- 8) Modello 2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali;
- 9) Modello 3 Dettaglio Economico;
- 10) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
- 11) Modello di Tabella descrizione team di lavoro (Allegato G);
- 12) Allegato A-ter, da produrre a cura dell'aggiudicatario come indicato al successivo paragrafo 23.

Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", in Gazzetta Ufficiale del 19/02/2021 n. 42.

PUBBLICITA':

Ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016, il Bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea il giorno 11/10/2021 n. ID 2021-138856.

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (in G.U. n. 20 del 25/01/2017) di cui all'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il Bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^a Serie Speciale, nonché per estratto, su:

- Fatto Quotidiano (a diffusione nazionale);
- il Riformista (a diffusione nazionale);
- Avvenire Roma 7 (a diffusione locale);
- Giornale ed. Roma (a diffusione locale).

La documentazione di gara è, altresì, pubblicata <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> alla voce "Acquisti di lavori, servizi e forniture non rientranti nelle precedenti categorie", sulla piattaforma SINTEL all'indirizzo internet www.ariaspa.it, nonché sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente tramite SINTEL attraverso l'apposita funzione "Comunicazione della procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono rese disponibili almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura".

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

Gli eventuali Chiarimenti, forniti dall'AIFA ai sensi del presente paragrafo, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della Documentazione di gara.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite SINTEL e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni della procedura" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al Sistema Telematico SINTEL.

Le comunicazioni sono infatti inviate alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'AIFA non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'AIFA, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sito del Sistema Telematico SINTEL nella sezione "Documentazione di gara" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita le aree "Comunicazioni" e "Documentazione di gara" e tutte le sezioni informative presenti su SINTEL e le caselle di Posta Elettronica Certificata da questo indicate.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti eleggono, quindi, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni, l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dagli stessi al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente) al Sistema SINTEL.

In caso di eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dichiarato al momento della registrazione, il concorrente è tenuto, sotto la propria responsabilità, a curare l'aggiornamento del proprio profilo utente sul Sistema SINTEL; la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni dovuto al difetto di aggiornamento del profilo.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della natura medesima del servizio oggetto dell'appalto non suddivisibile in più lotti.

Per i servizi oggetto d'appalto sono richiesti i "Criteri ambientali minimi", individuati dal sopra citato D.M. del 29 gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", i quali dovranno essere rispettati **nella misura del 100%**.

In particolare, i prodotti forniti ed i servizi erogati dovranno essere a ridotto impatto ambientale in conformità ai criteri ambientali minimi dei prodotti per l'igiene di cui al D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", in Gazzetta Ufficiale del 19/02/2021 n. 42.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo IVA esclusa
1	Servizi di pulizia	90919200-4	P	€ 600.000,00
2	Servizi di sanificazione "on request"	90919200-4	S	€ 180.000,00 da non ribassare
Importo totale a base di gara				€ 780.000,00

Il predetto importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 582,00 e **non è soggetto a ribasso**. Detti oneri sono relativi ai primi 36 mesi del contratto. In caso di rinnovo e in assenza di variazioni contrattuali, i costi vanno riconsiderati.

(*) Prestazioni Principali e Secondarie

Si precisa in particolare quanto segue:

a) i servizi di cui al punto 1 della Tabella verranno remunerati a canone mensile.

A tal fine, i partecipanti dovranno offrire nella cella di colore GIALLO L25 dell'offerta economica (allegato Modello 3 Dettaglio Economico) la quotazione del canone complessivamente richiesto per detti servizi per l'intero triennio di durata contrattuale.

b) i servizi di sanificazione "on request" di cui al punto 2 della Tabella verranno remunerati a consumo sulla base delle effettive richieste dell'Agenzia, applicando il prezzo al mq offerto dall'Aggiudicatario per detti servizi "on request" nella cella di colore ROSA L26 dell'offerta economica (allegato Modello 3 Dettaglio Economico). Fermo restando l'importo massimo erogabile non garantito, pari per ogni triennio ad € 180.000,00 oltre IVA, l'importo che verrà erogato al fornitore per il singolo intervento di sanificazione, effettuato solo ed esclusivamente su richiesta dell'AIFA, verrà quantificato sulla base dei mq totali sanificati.

È previsto che, ove durante il primo triennio non venisse esaurito il predetto importo di € 180.000,00, l'ulteriore importo massimo non garantito di € 180.000,00 previsto per il successivo triennio di rinnovo potrà essere incrementato dell'importo residuo non utilizzato nel primo triennio.

Per un'esauritiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto di gara, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico facente parte integrante della Documentazione di gara.

Le attività saranno svolte, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall'AIFA.

Si richiama l'attenzione degli Operatori Economici partecipanti alla gara sulla disciplina contrattuale applicabile di cui allo Schema di Contratto facente parte integrante della Documentazione di gara.

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere espletati presso la sede dell'AIFA attualmente ubicata in Roma in Via del Tritone nn. 181 e 169 e/o presso altra sede sempre all'interno del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA. Nell'eventualità, infatti, di un mutamento di sede (sia in termini di trasferimento della sede attuale, sia in caso di acquisizione di sede/i aggiuntiva/e), l'AIFA a proprio insindacabile giudizio avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 11, comma 1 lett. a) dello Schema di Contratto (Allegato D) ovvero di procedere ad una modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., che consenta l'erogazione del servizio nel/i diverso/i e/o aggiuntivo/i immobile/i agli stessi prezzi per mq offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara e alle medesime condizioni contrattuali.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore economico specializzato debitamente selezionato.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in circa **€ 460.000,00** calcolati considerando il costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi di cui alle tabelle ministeriali allegate al D.M. del 13/02/2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i livelli 1, 2 e 3 per un team stimato in n. 5,25 FTE (Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Div. IV).

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni di cui al successivo paragrafo 4.2) è di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività, salvo diversa determinazione dell'AIFA e in ogni caso salva la facoltà di recesso dell'AIFA di cui all'art. 11 dello Schema di Contratto, con preavviso di almeno 30 giorni.

4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, per un ulteriore importo massimo di € 780.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo effettivo per l'eventuale rinnovo del contratto verrà quantificato con apposita Determina di autorizzazione, alla luce dei prezzi offerti in gara dall'Aggiudicatario.

La stazione appaltante esercita tale facoltà di rinnovo, previa adozione della predetta Determina autorizzativa, comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, anche in caso di rinnovo dello stesso, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Nel formulare la propria offerta, pertanto, l'operatore economico è obbligato a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle attività indicate nel Progetto che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi/forniture appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione del quinto del valore del Contratto ai sensi dell'art. 106 del Codice, comma 1 lettera a) e comma 12. Ove autorizzata l'estensione, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo dell'appalto stimato per il primo triennio, risulterà pari ad € 936.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto inclusivo dell'ipotesi di rinnovo, è pari ad € 1.560.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ove previsti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 30 (trenta).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, si precisa che, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni indicate, nella Tabella n.1 del paragrafo 3, come principali anche in

termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

In caso di partecipazione in forma associata di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la responsabilità solidale di tutti gli operatori economici associati nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di partecipazione in forma associata di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di**

qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 della l. n. 55/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento oggetto della presente procedura è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii. è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. In tal caso, verrà inviata, mediante il Sistema Telematico SINTEL, apposita richiesta

ai concorrenti interessati di far pervenire all'AIFA entro il termine perentorio di cinque giorni la documentazione idonea alla suddetta comprova.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 85, commi 3 e 6, del Codice. In particolare, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere tecnico/professionale come sotto descritti, avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici ove resa disponibile.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i servizi oggetto della presente procedura di gara.

Si precisa che è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla **fascia di classificazione "f"**, di cui all'art. 3 del citato decreto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Essendo necessaria la sopra citata appartenenza alla fascia di classificazione "f" del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla presente gara.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- b) Possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia e/o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia e/ o sanificazione.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione della certificazione UNI EN ISO 14001 o indicazione del numero di registrazione EMAS. Qualora l'offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei poteri di firma.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. a) relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Si precisa in merito che tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione "f" di cui al paragrafo **7.1 lett. a)**.

L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

L'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia "e".

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente **paragrafo 7.3 lett. b)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **paragrafo 7.1 lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1 lett. a)**.

Il **requisito di capacità tecnica e professionale**, di cui al paragrafo **7.1 lett. b)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al paragrafo 7.3 lett. b) comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito delle Sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l'Aggiudicatario non potrà ricorrere al subappalto. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, in ogni caso, nell'apposita sezione del DGUE e nel Modello 3 Dettaglio Economico, la quota che intendono subappaltare.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, possono eseguire le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 15.600,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno, ove non espressamente contenuta nel testo della fideiussione provvisoria, deve essere resa con separato documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel Sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco, codice IBAN IT72-D-05034-03200-000000010447;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del MISE del 19 gennaio 2018 n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante – il documento deve essere inserito su SINTEL nell'apposito spazio dedicato alla cauzione provvisoria;
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In tale caso l'originale o la copia autentica dovrà essere inviato al seguente indirizzo: *Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Attività Negoziale e Gestione Patrimonio – Via del Tritone, 181 – 00187 Roma – All'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Raffaella Cugini.*

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: ***“servizi di pulizia da prestarsi presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco e servizi di sanificazione “on request” - CIG 8844548FE3 - CUI S97345810580202100016 - Scadenza offerte: 05/11/2021 ore 10:00 - DOCUMENTI DI GARA NON APRIRE”.***

Si precisa che su SINTEL nell'apposito spazio dedicato alla cauzione provvisoria, dovrà essere inserita la scansione dell'originale cartaceo del documento come sopra inviato.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il “plico” potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura sopra indicata, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il “plico”. Sarà possibile consegnare il “plico” a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel turno mattutino e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi. Nel caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Al fine della determinazione dell'ora e della data di consegna faranno fede l'ora e la data risultanti dal protocollo AIFA. L'invio e l'integrità del “plico” rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'AIFA ove, per qualsiasi motivo, il “plico” non pervenga entro il termine di scadenza della presentazione dell'offerta di cui al paragrafo 13.3 del presente Disciplinare.

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, in particolare, il concorrente dovrà **dichiarare** nella "Domanda di partecipazione" di cui al paragrafo 15.1 di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico dovrà quindi produrre la certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione. Tale documento potrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, ovvero mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale. Quanto sopra deve essere inserito su SINTEL nell'apposito spazio dedicato alla cauzione provvisoria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. o Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria/capofila/organo comune; e in caso di Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice, da parte del Consorzio.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

La stazione appaltante, ai fini del rispetto delle misure restrittive adottate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, rinuncia a richiedere il sopralluogo obbligatorio non essendo lo stesso strettamente necessario per la formulazione dell'offerta ed essendo lo stato

dei luoghi ben descritto nel Capitolato Tecnico (Allegato B).

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento si rimanda a quanto indicato dall'ANAC al link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>.

Si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13.3.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel Sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, a seconda della modalità di pagamento scelta, **scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal "Servizio GCG – Gestione Contributi Gara" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure**, per i soli operatori economici esteri, **la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale**.

La mancata presentazione della ricevuta attestante il pagamento, potrà essere sanata mediante **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 Requisiti informatici per partecipare all'appalto

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul Sistema SINTEL gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione descritta nell'allegato "modalità tecniche di utilizzo della piattaforma".

13.2 Modalità di identificazione sul Sistema Telematico

Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Sistema Telematico di Regione Lombardia– SINTEL – accessibile all'indirizzo: www.ariaspa.it.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, l'operatore economico può fare riferimento alla sezione "help > guide e manuali > operatore economico".

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

13.3 Termine e Modalità di presentazione delle offerte

Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 comma 5-bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema SINTEL tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, per partecipare all'appalto tutta la documentazione (Amministrativa, Tecnica ed Economica) di cui si compone l'offerta dovrà essere inserita nel Sistema Telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00:00 del giorno 05/11/2021.**

Poiché le offerte tardive sono irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice, il **Sistema Telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio sopra indicato.**

Entro il termine perentorio sopra indicato, l'operatore economico dovrà, pertanto, caricare sulla piattaforma SINTEL tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Documentazione amministrativa - Step 1

Al primo Step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire negli appositi campi la documentazione amministrativa indicata al successivo paragrafo 15.

Documentazione tecnica - Step 2

Al secondo Step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire negli appositi campi la documentazione tecnica indicata al successivo paragrafo 16.

Offerta economica - Step 3

Al terzo Step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) con le caratteristiche sotto specificate.

Nel campo "Offerta economica", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve indicare:

- a) al campo "Offerta economica", solo il valore offerto nella cella di colore GIALLO L25 del Modello 3 Dettaglio Economico, espresso in euro, IVA esclusa, con massimo due cifre decimali. In merito si rimanda a quanto precisato al successivo paragrafo 17.
Si precisa che all'interno dei prezzi offerti nelle celle L25 e L26 del Modello 3 Dettaglio Economico sono inclusi tutti i costi di cui alle seguenti lettere b), c), d);
- b) al campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze;
- c) al campo "di cui costi del personale", il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico per tutti i servizi oggetto di appalto;
- d) al campo "di cui costi della sicurezza afferenti, l'attività svolta dall'operatore economico", il valore dei costi della sicurezza per tutti i servizi oggetto di appalto, afferenti l'attività di impresa.

Allegato all'offerta economica:

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico deve allegare il Modello 3 Dettaglio Economico a pena di esclusione, debitamente compilato e firmato digitalmente.

Firma digitale del Documento d'offerta - Step 4

Al quarto Step del percorso guidato "Invia offerta", l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata **"Firma Digitale del documento"**, il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato *"Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel"*.

Si rammenta che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

"Riepilogo ed Invio dell'offerta" – Step 5

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo Step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli Step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo Step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

La dimensione massima di ciascun file inserito nel Sistema è pari a 100 MB

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SU SINTEL IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA:

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle modalità di registrazione a SINTEL e alle modalità di presentazione dell'offerta su SINTEL in caso di partecipazione in forma associata, si rimanda a quanto indicato all'allegato - Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

13.4 Documentazione di cui si compone l'offerta

L'offerta è costituita da:

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, di cui al successivo paragrafo 15;
- B) DOCUMENTAZIONE TECNICA, corredata da DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA, di cui al successivo paragrafo 16;
- C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, di cui al successivo paragrafo 17.

ATTENZIONE:

L'Amministrazione esclude i concorrenti che abbiano inserito la documentazione economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica devono essere prodotte **in originale in formato elettronico firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente **in originale in formato elettronico firmato digitalmente**, potrà essere prodotta mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza,

incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Accedendo all'apposita sezione "Dettaglio delle procedura" e conseguentemente alla funzionalità "Invia offerta" il concorrente al primo Step del percorso guidato di invio offerta dovrà caricare negli appositi spazi presenti in piattaforma la documentazione amministrativa (debitamente compilata e firmata digitalmente con le modalità in appresso indicate) che consiste nella Domanda di

partecipazione, nel DGUE, nelle dichiarazioni integrative e nella documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione, redatta utilizzando l'apposito allegato **Modello di Domanda di partecipazione**, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del Codice i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) ed c) del Codice i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);
- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);
- degli estremi del documento (campo 10: anno 2021 di stipula e CIG 8844548FE3)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo – gara a procedura aperta per i servizi di pulizia nonché dei servizi di sanificazione "on request" da prestarsi presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco")
- codice tributo: 456T.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurato al numero delle Domande di partecipazione.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul Sistema Telematico nell'apposito spazio copia informatica dell'F23.

Nella Domanda di partecipazione, l'operatore economico deve indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 co.3 del Codice e i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di invio del presente invito.

In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

La Domanda di partecipazione contiene le dichiarazioni necessarie per la partecipazione e tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda di partecipazione contiene, altresì:

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: la dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: la dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: la dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - c. l'impegno del concorrente, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

La domanda è compilata e sottoscritta come segue:

- **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice**, dal consorzio medesimo;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti**, dalla mandataria/capofila.
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio dovrà compilare e sottoscrivere la propria domanda di partecipazione.
- **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, sia l'impresa che riveste le funzioni di organo comune sia ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dovrà compilare e sottoscrivere la propria domanda di partecipazione;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara dovrà compilare e presentare la propria domanda di partecipazione.

15.2 Documento di gara unico europeo-DGUE, “Modello 1-ULTERIORI DICHIARAZIONI” E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO-DGUE (con indicazioni per i casi di: AVVALIMENTO, SUBAPPALTO, CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE)

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione ai seguenti indirizzi internet: e <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla piattaforma SINTEL all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega mediante inserimento nell'apposito spazio del Sistema Telematico:

- 1) DGUE, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, IV, VII e VIII**, dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - dichiara di non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis, f-ter e f-quater del Codice;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice ed attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice;
 - dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento” della stazione appaltante, rinvenibile al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc>, e che in caso di aggiudicazione si impegna, con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- 3) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** - in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansione dell'originale cartaceo con la dichiarazione di

conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura - in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e la durata del contratto.

Detta documentazione deve essere inserita negli spazi previsti sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero, in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti*, *Consorzio ordinario di concorrenti*, *GEIE*, *Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e facoltativamente la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, si precisa che nel DGUE dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 80 comma 11 del Codice, le cause di esclusione previste dallo stesso art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. all'art. 80, comma 1 del Codice, il concorrente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la **produzione di ogni documento** (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali. Tale documentazione dovrà essere inserita negli spazi previsti sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti*, *Consorzio ordinario di concorrenti*, *GEIE*, *Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, si richiede la compilazione della sezione C, lettera d)

Nel DGUE nella Parte III - sezione C, lettera d), il concorrente dovrà indicare gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice.

Inoltre, il concorrente dovrà rendere, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni di cui all'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VI, VII e VIII**; in particolare dovrà dichiarare, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'operatore ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale dovrà altresì produrre la **relazione di un professionista**, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. n. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel Sistema la scansione dell'originale cartaceo della relazione sottoscritta dal professionista con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 del Codice che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a) del Codice.

Detta documentazione dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad **avvalimento** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. dichiara, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito modello utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, V, VII e VIII**, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE, di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e il **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni**, compilati e sottoscritti ciascuno dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti*, *Consorzio ordinario di concorrenti*, *GEIE*, *Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 o essere sottoposta a curatela fallimentare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 lett. a) del presente Disciplinare;
- b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al paragrafo 7.3. lett. b) del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE

Ciascun concorrente, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VI, VII, VIII e IX**, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara il possesso dei requisiti di all'art. 80, comma co. 4 e 5 lett. b), c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice; tale dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto che compila il DGUE;
3. **In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, come novellato dall'art. 2 della l. n. 55/2019, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 della l. n. 55/2019;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile all'indirizzo internet <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla determinazione della propria offerta, ritenendo l'esame del Capitolato e l'analisi della documentazione ivi allegata esaustivi e sufficienti per essere correttamente edotti sull'ubicazione, l'estensione e l'utilizzo dei locali o zone ove dovrà svolgersi il servizio, nonché sugli arredi, infrastrutture, ecc. ivi presenti;
6. dichiara la conformità della propria offerta tecnica agli standard minimi di cui all'Allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021 e di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente produce, mediante inserimento sulla piattaforma SINTEL nella sezione dedicata, con le modalità in appresso indicate, la seguente ulteriore documentazione:

1. documento attestante la **garanzia provvisoria** con **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; tale documentazione dovrà essere prodotta con le modalità indicate al paragrafo 10.
2. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; tale documento potrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, ovvero mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale; tale documentazione dovrà essere prodotta con le modalità indicate al paragrafo 10.
3. ricevuta di **pagamento del contributo a favore dell'ANAC**; tale documentazione dovrà essere prodotta con le modalità indicate al paragrafo 12.
4. copia informatica dell'**F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo** di cui al paragrafo 15.1.
5. nel caso in cui l'Offerta sia presentata da un procuratore e dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura: la **dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; **ovvero** nel caso in cui i poteri non siano riportati sulla visura: **procura** generale o speciale, in originale in formato elettronico firmato digitalmente o in copia conforme all'originale attestata in formato elettronico firmato digitalmente da pubblico ufficiale; in alternativa potrà essere prodotta mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i

poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

- 6. Copertura assicurativa** per la responsabilità civile per danni a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura contenente le condizioni di cui all'Art. 8 dello Schema di contratto; tale documento potrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, ovvero mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

In caso di partecipazione in R.T.I. e di Consorzi la copertura assicurativa dovrà essere posseduta:

- (i) in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- (ii) in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- (iii) in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.

In alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione di impegno alla stipula di detta polizza in caso di aggiudicazione, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura.

In caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la dichiarazione dovrà essere resa dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, dovrà essere resa da tutte le imprese raggruppande/costituende e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza.

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

La seguente ulteriore documentazione deve essere prodotta, mediante inserimento sulla piattaforma SINTEL nella sezione dedicata, con le modalità in appresso indicate:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito in formato elettronico firmato digitalmente alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila; da produrre in originale in formato elettronico firmato digitalmente ovvero in copia autentica ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

Per i consorzi cooperativi, di consorzi artigiani (art. 45 comma 2 lett. b del Codice) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. c del Codice),

- dichiarazione resa, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, III, VII e VIII**, da ciascuna consorziata esecutrice circa i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE; tale modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal relativo legale rappresentante o procuratore.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **contratto di rete**, redatto in formato digitale per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII, IX e X**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi, tra l'altro, per quali imprese la rete concorre; nonché le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII, IX e X**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi, tra l'altro, le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
- dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII, IX e X**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti tra l'altro:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL DGUE E DEL MODELLO 1-ULTERIORI DICHIARAZIONI, SOTTOSCRITTI DAL CONCORRENTE:

Il **DGUE** e il **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni** debbono essere compilati, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore ed inseriti a Sistema dal concorrente nell'apposito spazio.

In caso di partecipazione in forma associata, i suddetti documenti, compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, devono essere presentati:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

L'inserimento di tale documento nel Sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

L'inserimento di tale documento nel Sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/organo comune.

- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani (art. 45 comma 2 lett. b del Codice) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. c del Codice), dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'inserimento nel Sistema dei DGUE e del Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul Sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, dovrà essere presentata nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che **l'inserimento della documentazione nel Sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.**

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

Al secondo Step del percorso guidato di invio offerta presente in piattaforma, il concorrente dovrà allegare la documentazione Tecnica secondo quanto di seguito indicato che contiene i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) Elenco completo dei prodotti/macchine che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 29 gennaio 2021 ed allegati;
- c) Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'**esclusione** dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

16.1 Relazione tecnica

La Relazione Tecnica deve comporsi di 10 pagine in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5 – margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Per “pagina” deve intendersi una “facciata”. Non sono incluse nel novero delle 10 pagine la tabella di cui all'Allegato G contenente la descrizione del team di lavoro nonché eventuali copertina e indice.

Detta relazione, che deve essere presentata **a pena di esclusione**, contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, i seguenti paragrafi:

A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il concorrente illustra la proposta di organizzazione e il piano di lavoro che intende attuare per l'esecuzione del servizio fornendo, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

“Struttura organizzativa del personale”

- 1 descrivere **in modo chiaro ed esaustivo** la struttura organizzativa aziendale e del gruppo di lavoro preposto all'erogazione del servizio. In particolare per quanto concerne il gruppo di lavoro, è richiesta l'indicazione numerica del team anche in termini di FTE e del livello di inquadramento di ogni addetto, del monte ore complessivo giornaliero e triennale proposto, il piano operativo di lavoro con la dislocazione degli addetti nelle fasce orarie richieste al paragrafo 2 del Capitolato e la suddivisione per piano/area di intervento, nonché l'indicazione delle ore per le attività ORDINARIE, NON ORDINARIE e STRAORDINARIE come indicate ai paragrafi 2 e 3 del Capitolato, indicando specificamente l'eventuale incremento dei Monte ore previsti ai paragrafi 2, 3 e 4 del Capitolato;
A tal fine è espressamente richiesta la compilazione della tabella di cui all'**Allegato G**.
- 2 indicare le modalità della presenza del supervisore di cui al paragrafo 4 del Capitolato e del Responsabile coordinatore di cui al paragrafo 11 del Capitolato, specificandone la formazione tecnica e le fasce di reperibilità;

“Piano di lavoro e apparecchiature utilizzate”:

- 3 illustrare, nel dettaglio, il piano di lavoro proposto, le metodologie e i sistemi proposti per l'esecuzione del servizio, con l'indicazione dei sistemi di segnalazione e dei tempi di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche, nonché la struttura logistica in termini di organizzazione del lavoro e delle modalità di erogazione delle prestazioni, anche ai fini della verifica della coerenza del Monte ore proposto per tipologia di addetto con il piano di lavoro e i macchinari utilizzati;
- 4 elencare le attrezzature e i macchinari utilizzati, specificando il numero, la marca, il modello e la potenza (KW) dei macchinari utilizzati, con indicazione della capacità operativa e della rumorosità di ciascuno (l'elenco deve essere esaustivo di tutte le attrezzature minime richieste al paragrafo 6 del Capitolato e di eventuali attrezzature

aggiuntive che il concorrente intende fornire), precisando altresì i sistemi di pulizia e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature medesimi;

“Servizi migliorativi”:

- 5 illustrare l’eventuale sistema informatico che gestisca la pianificazione degli interventi (giornalieri e periodici) e la relativa rendicontazione e eventuali ulteriori soluzioni tecnologiche innovative in termini di software ed implementazioni informatiche (rif. paragrafo 11 del Capitolato);
- 6 indicare le modalità e i tempi proposti per garantire la sostituzione degli addetti assenti;
- 7 indicare l’eventuale incremento della frequenza di esecuzione delle attività rispetto alla frequenza richiesta in Capitolato;
- 8 indicare l’eventuale sistema proposto per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti AIFA;

B. SISTEMI DI AUTOVERIFICA

Il concorrente illustra metodologie e sistemi di verifica che intende attuare fornendo, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

“Sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato)”:

- 9 descrivere il sistema di controllo proposto per effettuare le verifiche degli standard di qualità del servizio e la relativa rendicontazione e indicare quante ispezioni a campione/controlli si propone di effettuare nell’arco dei 36 mesi di durata contrattuale;

C. PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LUNGO IL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO OFFERTO E ALL’ATTUAZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.M. 29 GENNAIO 2021

Il concorrente illustra, nel piano gestionale, le misure che si impegna ad adottare durante l’esecuzione del servizio finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali e all’attuazione del benessere organizzativo, descrivendo in particolare, gli elementi di seguito indicati:

“Piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre l’impatto ambientale e all’attuazione del benessere organizzativo”:

- 10 descrivere le misure di benessere organizzativo proposte (quali ad es. la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l’attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc.) e le relative modalità di verifica proposte;
- 11 indicare denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale del o dei prodotti che si propone di utilizzare in possesso di una certificazione sull’impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067 e/o fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000, nonché gli estremi delle relative certificazioni.

16.2 Elenco completo dei prodotti/macchine che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 29 gennaio 2021 e allegati

Tale Elenco deve contenere l’indicazione di tutti i prodotti/macchine che il concorrente si impegna ad utilizzare, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi C, D e E dell’Allegato 1 al D.M. 29 gennaio 2021.

Tali prodotti/macchine devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai CAM di cui ai sopra citati paragrafi

dell'Allegato 1 al D.M. 29 gennaio 2021 nonché rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "etichettatura", "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso".

Con riferimento ai paragrafi C, D e E dell'Allegato 1 al D.M. 29 gennaio 2021, il concorrente deve pertanto:

- a) In merito ai detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) di edifici ed altri ambienti ad uso civile di cui al **paragrafo C. lettera b) punto 1:**

presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati nelle pulizie ordinarie che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'indicazione se si tratta di prodotti concentrati, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Nel caso di utilizzo di **prodotti concentrati** allegare altresì i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM in riferimento alle prove analitiche e documentali effettuate.

- b) In merito ai detergenti per impieghi specifici per pulizie periodiche e straordinarie di edifici ed altri ambienti ad uso civile di cui al **paragrafo C. lettera b) punto 2:**

presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute.

In assenza di etichette, allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, che attestino la conformità ai CAM in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici sub paragrafo E, lett. a) punto 9 dell'Allegato 1 al D.M. 29 gennaio 2021.

- c) In merito ai macchinari di cui al **paragrafo C. lettera b) punto 3:**

presentare la lista completa con il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale.

- d) In merito ai detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia di finestre utilizzate per le pulizie ordinarie delle superfici di cui al **paragrafo D. lettera a) punto 1:**

presentare la lista completa dei prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta: ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso delle etichette ambientali sopra citate allegare una descrizione dettagliata delle caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta equivalente posseduta riportando il link del disciplinare tecnico.

- e) In merito ai detergenti concentrati per le pulizie ordinarie delle superfici di cui al **paragrafo D. lettera a) punto 2:**

presentare la lista completa dei prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM in riferimento alle prove analitiche e documentali effettuate.

- f) In merito ai detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici di cui al **paragrafo E. lettera a) punto 1**

presentare la lista completa dei prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta.

Laddove non in possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM indicati sub paragrafo E, lett. a) punti da 1 a 9 dell'Allegato 1 al D.M. 29 gennaio 2021 in termini di 1. Biodegradabilità dei tensioattivi; 2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate; 3. Sostanze biocide nei detergenti per usi specifici: conservanti; 4. Fragranze e coloranti; 5. Enzimi; 6. Sistemi di dosaggio; 7. Requisiti dell'imballaggio; 8. Idoneità all'uso; 9. Criteri ambientali minimi dei detergenti per usi specifici.

16.3 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'**apposito modello disponibile nella documentazione di gara**, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 28.

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale ed essere inserito nel Sistema nell'apposito spazio "**Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica**" con le modalità di cui al successivo paragrafo 16.4.

16.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tutta la DOCUMENTAZIONE TECNICA, di cui ai precedenti paragrafi 16.1, 16.2 e 16.3, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul Sistema Telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di concorrenti associati o consorzi, la documentazione facente parte dell'offerta dovrà essere sottoscritta ed inserita con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo**

dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la relazione tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice, dal consorzio medesimo.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Al terzo Step del percorso guidato di invio offerta presente in piattaforma, il concorrente dovrà compilare i campi a video per l'invio dell'Offerta economica secondo quanto di seguito indicato e, **a pena di esclusione**, allegare il seguente documento:

17.1 DETTAGLIO ECONOMICO, con i prezzi offerti per tutti i servizi oggetto del presente appalto.

Detto Dettaglio Economico va inserito, **pena l'esclusione**, a Sistema in aggiunta a quanto indicato nell'offerta economica di cui al successivo paragrafo 17.2.

Il Dettaglio Economico dovrà essere compilato, utilizzando l'apposito **Modello 3 Dettaglio Economico** disponibile sulla piattaforma SINTEL nella documentazione di gara.

Il Dettaglio Economico deve essere compilato, **pena l'esclusione**, nelle **celle di colore ROSA**, secondo le modalità di seguito espresse:

Per il Servizio di pulizia, nelle celle ROSA della colonna **"K"** dovrà essere indicato il prezzo mensile offerto al mq in relazione ad ogni singola **TIPOLOGIA DI AREA** come richiesta nella colonna **"A"**.

L'operatore economico dovrà offrire un prezzo per ogni TIPOLOGIA DI AREA indicata nella colonna "A" dell'Allegato C, con l'avvertenza che la mancata quotazione, nella colonna "K" di detto Allegato, anche di una sola di dette quotazioni comporterà l'esclusione dalla gara.

Automaticamente nelle celle a sfondo giallo della colonna **"L" prezzo del Servizio di pulizia per mq totali (36 mesi)** verrà calcolato il prezzo complessivo per un periodo di 36 mesi per quella **TIPOLOGIA DI AREA**, corrispondente al prodotto dei MQ (di cui alla colonna **"J"**) per il **PREZZO UNITARIO A MQ al MESE** (di cui alla colonna **"K"**) per 36 mesi.

La somma di tutti gli importi indicati nella colonna **"L" prezzo del Servizio di pulizia per mq totali (36 mesi)** risulterà calcolata automaticamente nella cella **"L25"** a sfondo giallo e costituirà il **CORRISPETTIVO TOTALE** offerto per 36 mesi per i Servizi di pulizia oggetto del presente appalto di cui alla Tabella n. 1 punto 1 del precedente paragrafo 3. **A pena di inammissibilità detto importo non potrà essere superiore all'importo a base d'asta di € 600.000,00 previsto per i Servizi di pulizia per 36 mesi.**

Nella cella ROSA L26 l'Operatore Economica dovrà indicare il prezzo offerto per il Servizio di sanificazione "on request" di cui alla Tabella n. 1 punto 2 del precedente paragrafo 3, relativo alla tariffa al mq.

Per calcolare il corrispettivo dovuto per tale servizio, l'importo offerto nella cella ROSA L26, per ogni mq sanificato, sarà moltiplicato per i mq effettivi sanificati, fermo restando l'importo **massimo erogabile non garantito**, pari per ogni triennio ad € 180.000,00 oltre IVA.

Il valore offerto contenente l'indicazione del CORRISPETTIVO TOTALE offerto, visualizzato all'interno della cella "L25" a sfondo giallo della tabella del Dettaglio Economico, dovrà essere

riportato nell'apposito spazio presente sulla piattaforma SINTEL al campo "Offerta economica", relativo all'offerta economica di cui al seguente paragrafo 17.2.

Gli importi andranno espressi in euro, IVA esclusa, con massimo due cifre decimali. La Commissione giudicatrice prenderà in considerazione, infatti, solo fino a due cifre decimali, a prescindere dalle ulteriori cifre decimali eventualmente indicate dal concorrente.

Il dettaglio economico, **a pena di esclusione**, è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul Sistema Telematico nell'apposito spazio previsto, con le medesime modalità previste per l'offerta tecnica al paragrafo 16.3.

17.2 OFFERTA ECONOMICA

Nel campo "Offerta economica" su SINTEL, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve indicare:

- a) al campo "Offerta economica", solo il valore offerto nella cella di colore GIALLO L25 del Modello 3 Dettaglio Economico, espresso in euro, IVA esclusa, con massimo due cifre decimali.

Si precisa che l'inserimento a Sistema di detto importo è richiesto ai soli fini di consentire l'operatività del Sistema di e-procurement SINTEL.

A prescindere, infatti, dall'importo indicato dagli offerenti nella cella GIALLA L25 del Modello 3 Dettaglio Economico ed inserito a sistema su SINTEL, l'attribuzione del punteggio economico avverrà esclusivamente a cura della Commissione giudicatrice, la quale procederà all'inserimento manuale sul Sistema SINTEL del punteggio economico totale dalla medesima attribuito a ciascun OE secondo quanto indicato al successivo paragrafo 18.3.

Si precisa, altresì, che all'interno dei prezzi offerti nel Modello 3 Dettaglio Economico **devono essere inclusi tutti i costi di cui alle seguenti lettere b), c), d):**

- b) al campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze;
- c) al campo "di cui costi del personale", il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico **per tutti i servizi oggetto di appalto**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- d) al campo "di cui costi della sicurezza afferenti, l'attività svolta dall'operatore economico", il valore dei costi della sicurezza **per tutti i servizi oggetto di appalto**, afferenti l'attività di impresa di cui all'art. 95, comma 10 del Codice; Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- e) Allegato all'offerta economica:
Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico deve allegare il Modello 3 Dettaglio Economico a pena di esclusione, debitamente compilato e firmato digitalmente, **contenente i prezzi offerti per tutti i servizi oggetto del presente appalto, i quali saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice secondo quanto indicato al successivo paragrafo 18.3.**

In merito, in ossequio all'art. 95 comma 10 del Codice, si precisa che:

- i **costi del personale** sono da indicare a pena di esclusione e vanno inseriti a Sistema nell'apposito spazio all'uopo dedicato. Tale costo del personale potrà essere espresso con massimo n. cinque (5) cifre decimali e, ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 97 commi 5 e 6 del Codice, non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice;

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono da indicare a pena di esclusione e vanno inseriti nell'apposito campo **"costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"**. Tali costi potranno essere espressi con massimo n. cinque (5) cifre decimali e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi. Si precisa che gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Resta fermo che gli **oneri di sicurezza per rischi interferenti**, indicati al paragrafo 3 che precede, non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice, prima dell'aggiudicazione l'AIFA verificherà che il costo della manodopera indicato dall'operatore economico risultato primo in graduatoria, non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.

In ogni caso, ove l'offerta risultasse anormalmente bassa, si procederà con la verifica di congruità dei **costi della manodopera** e dei **costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**, di cui sopra, indicati dal concorrente e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

17.3 Modalità di presentazione dell'offerta economica su SINTEL

Come sopra precisato, nel campo "Offerta economica", il concorrente deve quindi indicare a pena di esclusione dalla gara:

- a) al campo "Offerta economica", solo il valore offerto nella cella di colore GIALLO L25 del Modello 3 Dettaglio Economico, espresso in euro, IVA esclusa, con massimo due cifre decimali.

Si precisa che all'interno dei prezzi offerti nel Modello 3 Dettaglio Economico sono inclusi tutti i costi di cui alle seguenti lettere b), c), d);

- b) al campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze per tutti i servizi oggetto di appalto;

- c) al campo “di cui costi del personale”, il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico per tutti i servizi oggetto di appalto;
- d) al campo “di cui costi della sicurezza afferenti, l’attività svolta dall’operatore economico”, il valore dei costi della sicurezza per tutti i servizi oggetto di appalto, afferenti l’attività di impresa.

Allegato all’offerta economica:

Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare il Modello 3 Dettaglio Economico a pena di esclusione, debitamente compilato e firmato digitalmente.

Si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 13.3, quarto e quinto Step, per le modalità di generazione del “Documento d’offerta” e di “Invio dell’offerta”.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed è inserita sul Sistema Telematico nell’apposito spazio previsto, con le medesime modalità previste per l’offerta tecnica al paragrafo 16.3.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30 di cui: - 25 PUNTI per il prezzo offerto per i “Servizi di pulizia” nella cella L25 del Modello 3 Dettaglio Economico - 5 PUNTI per il prezzo offerto al mq per i “Servizi di sanificazione on-request” e risultante nella cella L26 del Modello 3 Dettaglio Economico
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

A ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO				
<i>Oggetto della valutazione</i>		<i>Criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti Q</i>
Struttura organizzativa del personale	1	Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto anche in relazione al monte ore offerto nel Modello di Tabella Allegato G	12,5	
	2	Modalità di messa a disposizione e fasce di reperibilità del supervisore/Responsabile coordinatore ed adeguatezza della rispettiva formazione tecnica	5	
Piano di lavoro e apparecchiature utilizzate	3	Adeguatezza del piano di lavoro, efficacia delle metodologie e dei sistemi proposti, efficienza della struttura logistica in termini di organizzazione del lavoro e delle modalità di erogazione delle prestazioni, anche ai fini della verifica della coerenza del Monte ore proposto per tipologia di addetto con il piano di lavoro e i macchinari utilizzati	12,5	
	4	Adeguatezza dei macchinari e delle attrezzature e caratteristiche dei medesimi anche in termini di capacità operativa, rumorosità, efficienza della pulizia e della manutenzione	8	
Servizi migliorativi	5	Disponibilità e funzionalità di un sistema informatico che gestisca la pianificazione degli interventi (giornalieri e periodici) e la relativa rendicontazione e di eventuali ulteriori soluzioni tecnologiche innovative in termini di software ed implementazioni informatiche	4	

	6	Efficienza delle modalità e dei tempi di sostituzione degli addetti assenti	3	
	7	Incremento della frequenza di esecuzione delle attività rispetto alla frequenza richiesta in Capitolato	8	
	8	Efficacia del sistema proposto per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti AIFA	4	

B SISTEMI DI AUTOVERIFICA				
Oggetto della valutazione		Criteri di valutazione	max punti D	max punti Q
Sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato)	9	Funzionalità ed efficacia del sistema di controllo per verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti dal capitolato e della relativa rendicontazione anche in considerazione della Frequenza nei 36 mesi di durata contrattuale, delle ispezioni a campione/controlli	8	

C PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LUNGO IL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO OFFERTO E ALL'ATTUAZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.M. 29 GENNAIO 2021				
Oggetto della valutazione		Criteri di valutazione	max punti D	max punti Q
Piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre l'impatto ambientale e all'attuazione del benessere organizzativo	10	Coerenza complessiva, accuratezza e significatività delle misure di benessere organizzativo descritte (quali ad es. la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc.) e delle relative modalità di verifica proposte	2	
	11	Maggior utilizzo di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067 e/o uso di prodotti fabbricati da aziende		3

		con la certificazione SA 8000		
--	--	-------------------------------	--	--

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Si premette che, ai fini del calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice si avvarrà di un foglio di calcolo elettronico con visualizzazione nelle celle di 2 cifre decimali. La Commissione giudicatrice prenderà pertanto in considerazione i risultati dei calcoli effettuati e visualizzati dal foglio di calcolo.

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti $V(a)_i$ **relativi a ciascun elemento qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, attraverso la **trasformazione** in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto), della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente $V(a)_i$ determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Per ognuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, qualora le offerte da sottoporre a valutazione siano solo due, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 2) si procede, quindi, ad attribuire il valore 1 alla media più alta e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Si precisa, infine, che in presenza di un'unica offerta, il coefficiente sarà determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, la Commissione giudicatrice attribuirà un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della seguente formula:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
- R_a = offerta del concorrente *i*-esimo;
- R_{max} = offerta più conveniente.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Si premette che, ai fini del calcolo del punteggio dell'offerta economica, la Commissione giudicatrice si avvarrà di un foglio di calcolo elettronico con visualizzazione nelle celle di 2 cifre decimali. La Commissione giudicatrice prenderà pertanto in considerazione i risultati dei calcoli effettuati e visualizzati dal foglio di calcolo.

Per ciascuno dei prezzi offerti nelle *celle L25 e L26* del Modello 3 Dettaglio Economico, la relativa valutazione è effettuata con la seguente modalità:

Il coefficiente $V(a)$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{\min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

Il punteggio economico da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V(a)$ per il punteggio massimo attribuibile ovvero:

punti 25 per il prezzo offerto nella cella di colore GIALLO L25

punti 5 per il prezzo risultante nella cella di colore ROSA L26

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'**offerta** (a) (punteggio complessivo);

$\sum n$ = sommatoria

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

E' previsto che **per ciascun criterio di valutazione** di cui si compone la parte tecnica e la parte economica, il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo.

Se nel punteggio complessivo, sia tecnico che economico, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio non viene nuovamente riparametrato, non è infatti prevista una seconda riparametrazione dei **punteggi complessivi**.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

E' possibile assistere alle sedute pubbliche come in appresso indicato.

In caso di sedute pubbliche "in presenza", alle medesime che si terranno presso la sede dell'AIFA di

via del Tritone n. 181 in Roma, potranno assistervi i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In particolare, in conformità delle procedure di accesso dei visitatori presso l'AIFA, è ammesso un solo rappresentante per ogni concorrente il cui nominativo, dovrà essere comunicato tramite SINTEL **entro le ore 15.00 del giorno lavorativo antecedente a quello della seduta**, allegando fotocopia di un documento di identificazione, e indicando i relativi poteri e/o gli estremi della procura speciale e/o allegando la delega con fotocopia del documento del delegante. L'accesso e la permanenza del rappresentante dell'Operatore economico sono subordinati al rispetto della predetta procedura.

In difetto, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

L'accesso in AIFA è subordinato all'esibizione dell'originale dei documenti di identificazione e di attestazione dei poteri/delega. E' necessario presentarsi all'ingresso visitatori almeno trenta minuti prima degli orari fissati per le sedute della Commissione.

In caso perduri l'emergenza sanitaria nazionale legata al COVID-19 e comunque in ogni altro caso in cui non sia possibile procedere con sedute pubbliche "in presenza", lo svolgimento delle sedute pubbliche avverrà **"a distanza"** mediante l'utilizzo di apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA che, unitamente al sistema SINTEL, costituiscono mezzi tecnici idonei ad assicurare la pubblicità e la trasparenza delle operazioni.

In questo caso, il link al quale collegarsi per presenziare alla seduta verrà comunicato, tramite SINTEL, con un preavviso di almeno due ore.

19.1 APERTURA DELLA "Documentazione Amministrativa" sul Sistema SINTEL – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **seduta pubblica di apertura dei lavori**, in occasione della quale si procederà all'apertura della "Documentazione Amministrativa" sul Sistema SINTEL da parte della Stazione Appaltante si terrà nella modalità **"a distanza"** il giorno **05/11/2021 alle ore 14:30**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi e si terrà con la modalità e nella data/orario che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Sistema SINTEL con un preavviso di 2 giorni.

Tramite il Sistema SINTEL con un preavviso di 2 giorni verranno preventivamente comunicate ai concorrenti ammessi le date delle **successive sedute pubbliche** che saranno convocate per l'apertura delle "Offerte tecniche", per l'apertura delle "Offerte Economiche".

In particolare, la gara si svolge secondo la seguente procedura:

In seduta pubblica la Stazione Appaltante, nella persona del RUP (o di altro incaricato), alla presenza di due testimoni:

- apre la documentazione amministrativa sul Sistema SINTEL;
- dà atto della documentazione amministrativa presentata;
- redige apposito verbale relativo alle attività svolte.

Successivamente l'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio di AIFA sotto il coordinamento e controllo del RUP, tenuto ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate da detto Ufficio, esamina la documentazione amministrativa e, se necessario, attiva l'eventuale **soccorso istruttorio** di cui al precedente paragrafo 14 e provvede a far adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 2-bis del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle offerte e di trasferimento della documentazione dal RUP alla commissione giudicatrice: le offerte presentate su SINTEL sono visionabili unicamente tramite credenziali di accesso (User ID e password) al Sistema in possesso del RUP e del segretario di commissione. Il Sistema non consente di prendere visione delle Offerte Tecniche ed Economiche prima della loro apertura.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà con le modalità indicate al precedente paragrafo 7.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dalla Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

In particolare, i membri ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia da almeno 5 anni;
- b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
- e) aver lavorato in uno dei seguenti ambiti/strutture cui afferisce l'oggetto del contratto: gestione del personale e/o amministrativo e/o legale e/o direzione generale e/o presidenza e/o Logistica e/o Qualità delle procedure di Aifa ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati;
- h) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;
- i) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del Codice, l'AIFA si riserva la facoltà di verificare a campione tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice.

E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.

Ai sensi dell'art. 77 comma 10 del Codice, ai membri della commissione non spetta alcun compenso.

I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" all'indirizzo internet <https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture>, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si individuano la piattaforma SINTEL, la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

La durata dei lavori della commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 6 mesi, salvo diverse esigenze dell'AIFA eventualmente intervenute. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, ove richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

21. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE e ECONOMICHE sul Sistema SINTEL – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la gara procederà come segue, salvo che per i concorrenti eventualmente esclusi con Determinazione del Direttore Generale dell'AIFA:

In seduta pubblica la Commissione giudicatrice:

- assiste all'abilitazione alla gara, effettuata sul Sistema SINTEL a cura di un componente dell'Ufficio ANGP di AIFA, di tutti i concorrenti non esclusi;
- apre, quindi, su SINTEL le offerte tecniche dei concorrenti al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti e della loro regolarità formale.

La Commissione giudicatrice, **in una o più sedute riservate** di regola a distanza, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, valutabili sulla base di quanto stabilito nel presente Disciplinare di gara e dalla vigente normativa, procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati ai paragrafi 18.1, 18.2 e 18.4 del presente Disciplinare.

In seduta pubblica la Commissione giudicatrice:

- dà lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte tecniche dei concorrenti ammessi e li inserisce nel Sistema SINTEL;
- dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

- apre le offerte economiche, compreso l'eventuale dettaglio economico, dà lettura degli importi offerti e procede quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18;
- dà lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo economico alle singole offerte economiche dei concorrenti ammessi e li inserisce nel Sistema SINTEL;
- una volta terminata la valutazione, approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema SINTEL, in modo automatico, di:
 - provvedere alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico,
 - formulare la classifica della gara,
 - indicare i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell'art. 97 del Codice.
- in caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, la Commissione prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, la Commissione procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- dà lettura dei punteggi totali attribuiti e della classifica della gara;
- segnala eventualmente se la migliore offerta è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e/o Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione se necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo periodo del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà con le modalità indicate al precedente paragrafo 7.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Verrà richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione Appaltante, nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta richiesta, eventualmente prorogabili dalla Stazione Appaltante, gli *Allegati A-ter*, resi dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011 "prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici".

In caso di ricorso all'Avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli *Allegati A-ter* dovranno essere resi anche dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 dell'Impresa ausiliaria in relazione ai loro familiari conviventi.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario un *RTI o un Consorzio ordinario non ancora costituito*, dovrà essere prodotto, prima della stipula del Contratto, il contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 8, 12 e 13 del Codice ovvero dell'atto costitutivo.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando è pari a € 1.780,43.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"*, in Gazzetta Ufficiale del 19/02/2021 n. 42.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

25. AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e negli eventuali Chiarimenti forniti dall'AIFA con rinuncia ad ogni eccezione.

- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il Sistema Telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 13.3 del presente Disciplinare.
- L'AIFA si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'AIFA ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'AIFA si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determina del Direttore Generale dell'AIFA entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'AIFA.

26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si rimanda a quanto disposto in merito nelle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali".

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella Tabella di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

28.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella Domanda di partecipazione, nel DGUE e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di

esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Disciplinare di gara nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

28.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

28.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

28.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link:

<https://www.aifa.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti>

sotto "Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf"

28.5 – Titolare, responsabili e soggetti autorizzati al trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, Via del Tritone n. 181 alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail ufficiogare@aifa.gov.it.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il RUP dott.ssa Raffaella Cugini.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di Intermediazione Telematico Acquisti di Regione Lombardia - SINTEL.

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Agenzia Italiana del Farmaco assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

29. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del Codice l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 sopra citato sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.

Fermi i divieti e il differimento dell'accesso previsti dal citato art. 53, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al paragrafo 16.2 nonché quando tale dichiarazione manchi. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In particolare la Stazione Appaltante garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

30. TRASPARENZA E AVVISI RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEL PRESENTE APPALTO

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura ivi inclusi quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente all'indirizzo internet <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

Resta salvo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 29 del Codice.

Inoltre entro trenta giorni dalla conclusione del contratto l'esito della presente procedura di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice, sarà altresì trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 del Codice, secondo le modalità di pubblicazione in GUE di cui all'art. 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione e sarà consultabile sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Lombardia (d'ora in poi per brevità anche "SINTEL"), all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

31. SICUREZZA: DUVRI E DVR

I servizi oggetto di gara rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

È fatto obbligo all'Impresa di disporre affinché nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

L'Impresa che risulterà aggiudicataria della presente gara dovrà produrre alla Stazione Appaltante il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai servizi e alle attività descritte nel Capitolato Tecnico, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente.

In caso di R.T.I./consorzi, il DVR andrà prodotto da tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o il consorzio.

Acquisito il suddetto documento, l'AIFA ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio delle prestazioni, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'Impresa rimane unica responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso.

In aggiunta a quanto sopra, l'Impresa avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Impresa:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (*Allegato E*) recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

Il DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il Direttore Generale

(Nicola Magrini)

Firmato digitalmente

Pagina 54 di 54